

# Quando è il nostro cane a non rispettare le regole

Avv. Francesca Fociani  
Avv. Simone Aldi

Ai sensi dell'art. 15 della legge n. 157 del 11/02/1997 è vietato a chiunque l'esercizio venatorio nei fondi chiusi da muro o da rete metallica o da corsi o specchi d'acqua perenni.

È inoltre vietato l'esercizio della caccia nei fondi sottratti alla gestione programmata, qualora il divieto sia reso noto mediante l'apposizione di tabelle a cura del proprietario o conduttore del fondo, tali da delimitare in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.

L'art. 25 della L. R. Toscana n. 3 del 12/01/1994 (Fondi chiusi e aree sottratte alla caccia programmata), dopo avere ribadito che i fondi chiusi sono delimitati da muro o rete metallica o altra effettiva chiusura di altezza non inferiore a m. 1,20 o da corsi o specchi d'acqua perenni, prescrive che in tali fondi, che devono essere notificati al Presidente della Provincia, è vietato ai sensi dell'art. 32 stessa legge l'esercizio venatorio. Detto divieto è reso noto mediante l'apposizione di idonee tabelle recanti la scritta "Divieto di caccia ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. ...".

Il problema che in tali casi si pone è quale debba essere il comportamento che i cacciatori devono adottare nella ipotesi in cui il cane di loro proprietà, contro la volontà del proprietario, si introduca in tali fondi ed in particolare se sia eventualmente ravvisabile una responsabilità del cacciatore ai sensi dell'art. 32 della legge regionale Toscana.

Sotto il primo profilo si può ragionevolmente sostenere che il proprietario del cane custode e responsabile dell'animale nonostante sia tenuto ad evitare che l'animale si introduca in tali fondi, non può essere ritenuto responsabile di ciò, né tanto meno può essere sanzionato ai sensi dell'art. 32 e 58 legge regionale, atteso che dette norme sanzionano specificamente l'esercizio della caccia nel fondo chiuso (lett. f) art. 58), non prevedendo,

NORMATIVE



al contrario, l'ipotesi di introduzione del cane in un fondo chiuso.

Naturalmente, qualora si renda necessario introdursi nel fondo chiuso per recuperare il cane introdotto, è opportuno sottolineare che l'art. 943 cod. civ. prevede al secondo comma che "il proprietario deve permettere l'accesso a chi vuole riprendere la cosa sua che vi si trovi accidentalmente o l'animale che vi si sia riparato sfuggendo alla custodia. Il proprietario può impedire l'accesso consegnando la cosa o l'animale".

Tale dettato normativo fa ritenere che, comunque, salvo che sussistano ragioni di urgenza e non sia possibile reperire il proprietario del fondo, il cacciatore, qualora voglia introdursi nel fondo chiuso al fine di recuperare il proprio cane, deve chiedere l'autorizzazione al proprietario.

Concludendo, pertanto, il cacciatore non può essere ritenuto responsabile sic et simpliciter solo per la introduzione del proprio cane nel fondo chiuso, poiché detta ipotesi non è prevista nella normativa che, appunto, vieta solamente l'esercizio venatorio nel fondo chiuso.

Naturalmente, qualora il cane introdotto contro la volontà del proprietario in un fondo chiuso, arrechi danni al fondo, il proprietario è responsabile dei danni cagionati dall'animale ai sensi dell'art. 2052 cod. civ., salvo che provi il caso fortuito, e sarà pertanto a risarcire i danni che il proprio cane dovesse avere arrecato al fondo chiuso.